



Istituto d'Istruzione Superiore "CRISTOFARO MENNELLA"

Indirizzi di studio: Trasporti e Logistica certificato ISO 9001:2015
Economico Turistico, Manutenzione e Assistenza Tecnica (anche serale), Sanità e Assistenza Sociale (anche serale)

Via Michele Mazzella, 113 – 80077 Ischia (Napoli)

Uffici amministrativi:

Via Provinciale Fango, 1 – 80076 Lacco Ameno (Napoli)
Telefono 081.19312019 – www.ismennellaishia.edu.it
NAIS01200B@istruzione.it - NAIS01200B@pec.istruzione.it
Codice fiscale 91005980635 – Codice Meccanografico NAIS01200B



CERTIFICATO N. 50 100 14484 Rev. 005

**Al personale docente
Al personale ATA
Agli Atti
All'Albo
Al Sito
e p.c.
Alla DSGA**

Avviso n°19

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA - a.s. 2026/2027

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 2048 del Codice civile, secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di responsabilità patrimoniale del personale scolastico;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024;

EMANA

la seguente **Direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- disposizioni comuni;
- durante i cambi di turno tra i docenti;
- durante l'intervallo/ricreazione;
- durante gli spostamenti e le attività di laboratorio;
- durante le ore di Scienze Motorie e Sportive;
- durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività;
- durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
- istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni;
- disposizioni specifiche per l'Istituto.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici, come disposto dai profili professionali delineati nei CCNL di comparto. La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice

civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*. Dispone l'art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 44, comma 7, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi**. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. L'omessa vigilanza può determinare responsabilità secondo la normativa vigente, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui si è verificato l'evento. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno. In caso di temporanea e motivata assenza del docente, la vigilanza è temporaneamente assicurata dal collaboratore scolastico, secondo le disposizioni di servizio e l'organizzazione predisposta dall'Istituto, come previsto dal profilo professionale definito dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici. Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni, che deve essere esercitata costantemente per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello delle lezioni. **Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine, invitando gli alunni a esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc.** Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Il CCNL stabilisce che i collaboratori scolastici hanno “compiti di accoglienza e di sorveglianza” nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte degli edifici devono rimanere chiuse ed essere sorvegliate dai collaboratori scolastici.

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici. Si ricorda che **i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi**. I collaboratori scolastici, pertanto, devono esercitare

continua sorveglianza degli ingressi agli edifici, onde evitare che si arrechi disturbo al regolare svolgimento delle lezioni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a **presidiare la propria postazione di lavoro, senza allontanarsi**. I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente Scolastico, o al Referente di plesso, che provvederà a informare gli uffici di segreteria.

3. Disposizioni comuni

Le autovetture, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate, per non ostruire l'ingresso a scuola, né nel cortile interno del plesso di via Provinciale Lacco-Fango n. 1 in Lacco Ameno.

4. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese, e i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula. I collaboratori scolastici, tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti recandosi nei pressi delle aule, vigileranno sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, e quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, **i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula**. Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere seduti ai propri posti mantenendo un comportamento corretto.

5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione è a carico del docente assegnato alla classe in collaborazione con il personale. Si raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il rispetto delle regole di convivenza civile. **Onde evitare affollamenti, il personale docente agevolerà l'uscita degli alunni dalla classe per fruire dei servizi igienici durante le ore di attività didattica. Durante l'intervallo/ricreazione il personale docente avrà cura di evitare che più alunni, contemporaneamente, si rechino ai servizi igienici**. I collaboratori scolastici eserciteranno una vigilanza per garantire la massima sicurezza degli alunni.

6. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo ai comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari si estende anche alle attività svolte nei laboratori. I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali. In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori digitali, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. **Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente**.

7. Vigilanza durante le ore di Scienze Motorie e Sportive

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere ordinatamente, tutti insieme, l'aula. Gli alunni sono tenuti a indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore. Il docente è tenuto a vigilare continuamente sugli alunni.

L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente. Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento, il certificato di idoneità all'attività fisica per le lezioni curricolari non è dovuto. Qualora l'alunno presenti condizioni di salute che controindichino la pratica dell'attività fisica, il genitore avrà cura di richiedere al Dirigente Scolastico, allegando la relativa certificazione medica, l'esonero temporaneo o permanente, totale o parziale, dalle attività pratiche di Scienze Motorie e Sportive.

8. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

Il personale docente in servizio durante l'ultima ora provvederà ad accompagnare ordinatamente gli alunni fino alla porta esterna dell'edificio. In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti. Durante le operazioni di uscita dai cortili e dalle aree esterne, si raccomanda il rispetto delle regole per favorire l'uscita regolare degli alunni.

9. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. In caso di partecipazione di alunni con disabilità sono adottate le misure organizzative necessarie a garantirne la piena partecipazione e la sicurezza, tenuto conto delle specifiche esigenze e del PEI, individuando ove necessario un accompagnatore aggiuntivo, preferibilmente il docente di sostegno. La partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con gli insegnanti. Per la partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione è necessaria, per ciascun allievo minorenni, l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto utilizzato. I costi delle uscite, che devono essere contenuti, sono a carico delle famiglie degli alunni.

10. Istruzioni operative per l'uscita anticipata degli alunni

Gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente dai locali scolastici **solo se prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega e di documento d'identità**, secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto. Per gli studenti maggiorenni si applicano le procedure previste dal Regolamento d'Istituto.

11. Disposizioni specifiche per l'I.I.S. “Cristofaro Mennella” di Ischia

Per tutti gli altri aspetti specifici sulla vigilanza degli alunni dell'I.I.S. “Cristofaro Mennella” di Ischia durante le attività scolastiche si rimanda al Regolamento d'Istituto vigente.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Ferrillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa vigente